

**REGOLAMENTO (CE) N. 1937/97 DELLA COMMISSIONE**

del 3 ottobre 1997

**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CE) n. 1120/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele per i gruppi di destinazione geografica X, Z e D e le pesche e nettarine;

considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra il 1° luglio e il 16 settembre 1997 per i pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele per i gruppi di destina-

zione geografica X, Z e D e le pesche e nettarine, un tasso delle restituzioni applicabile inferiore al tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 1° luglio e il 16 settembre 1997, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 163 del 20. 6. 1997, pag. 12.